



COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Provincia di Rieti

Via Nazionale I, 70 – 02010 Castel Sant'Angelo
e-mail: comune@comune.castelsantangelo.ri.it

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 29/03/2018

OGGETTO: Approvazione tariffe anno 2018 della tassa sui rifiuti (TARI)

L'anno duemila **diciotto**, il giorno **ventinove** del mese di **marzo**, alle ore **diciassette** e minuti **quaranta**, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco pro-tempore, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

| N. | NOME | CARICA | PRESENTE | ASSENTE |
|----|--------------------|--------------|----------|---------|
| 1 | Luigi Taddei | Sindaco | X | |
| 2 | Sandro Pirri | Vice Sindaco | X | |
| 3 | Gianluca Pacitti | Consigliere | X | |
| 4 | Giuliano Tarquini | Consigliere | | X |
| 5 | Massimo Boccacci | Consigliere | X | |
| 6 | Mauro Saulli | Consigliere | X | |
| 7 | Emanuele Giovinale | Consigliere | X | |
| 8 | Lucarelli Mauro | Consigliere | X | |
| 9 | Emidio Dionisi | Consigliere | X | |
| 10 | Emanuele Coronetta | Consigliere | | X |
| 11 | Andrea Mittarelli | Consigliere | X | |

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Raffaella Silvestrini.


Partecipa alla seduta l'assessore esterno Stefania Iachettini.

Il Sig. Luigi Taddei, nella sua qualità di Sindaco Pro -Tempore, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno.

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO
Provincia di Rieti

Cron. 931
Pubblicato dal 08.05.2018
al 23.5.2018 per giorni 15
consecutivi.

IL MESSO





IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore

CONSIDERATO CHE:

- In virtù delle predette disposizioni, con decorrenza del 31/12/2013, cessa di avere applicazione nel Comune di Castel Sant'Angelo, il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima della predetta data;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 23 del 09/09/2014 è stato approvato il regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la componente TARI;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n° del 17 del 29/04/20196 sono state approvate modifiche al regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 09/09/2014;


CONSIDERATO CHE il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

CONSIDERATO altresì che i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999 n. 158 e definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del Piano Finanziario 2018 , n° 13 del 29/03/2018 da cui scaturiscono le tariffe, di cui all'allegato A) Tariffe domestiche e B) Tariffe non domestiche, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO CHE:


- Contestualmente, il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l'art. 14 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 che aveva istituito la TARES nel 2013.
- La disciplina della nuova TARI è prevista nelle citata Legge di stabilità nei commi da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691.
- Sempre per quanto attiene la TARI, il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.



- 
- La nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l'apposito regolamento comunale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
 - Secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
 - La TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti tributarie che costituiscono l'imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
 - Le tariffe della TARI, come detto, sono determinate sulla base di quanto sancito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 e dall'apposito regolamento comunale; in questo caso il Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC) nel capitolo riferito alla tassa sui rifiuti (TARI).
 - La tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi.
 - Le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e "non domestiche" con una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate per la Tarsu e la TARES, caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile.
 - Per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del piano finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal DPR 158/1999, della normativa provinciale in materia e delle disposizioni del regolamento comunale del tributo comprese le esenzioni e le riduzioni previste.
 - Per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche, sulla base di quanto previsto del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) nella parte riferita alla tassa sui rifiuti (TARI), nel calcolo delle tariffe della quota fissa si è tenuto conto del numero dei componenti i nuclei familiari, scaglionato da 1 a 6 e dei relativi coefficienti, delle superfici da assoggettare a tariffa al netto delle riduzioni e esenzioni previste.

DATO ATTO che:

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- l'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;
- 



- l'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale;
- a decorrere dal 2018 i Comuni devono avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard che secondo le linee guida predisposte dal M.E.F –Dipartimento delle Finanze del 09/02/2018 *possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'Ente di valutare l'andamento della gestione;*

VISTO l'allegato A) Tariffe domestiche e l'allegato B) tariffe non domestiche, allegato alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000;


VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, relativo alla podestà regolamentare degli enti locali in materie di entrata;

VISTO l'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011 in base al quale, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente, tra l'altro, i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento;

VISTI:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- Il decreto del Ministro dell'Interno del 29/11/2017 pubblicato nella G.U. n. 285 del 06/12/2017 che ha differito al 28/02/2018 il termine dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020;
- Il decreto del Ministro dell'Interno del 09/02/2018 pubblicato nella G.U. n. 38 del 15/02/2018 che ha differito ulteriormente al 31/03/2018 il termine dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020;

RICHIAMATO l'art 1 comma 26 della Legge n. 208/2015 così come modificata dalla Legge di Bilancio 2018 che testualmente recita: "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016, 2017 e 2018 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli art. 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a, a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3 bis, del decreto legislativo 14/03/2011 n. 23, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis



del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30/09/2014 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC);

Visto il Decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 art. 1 comma 1 lett.b , convertito in Legge il 10/04/2014 n. 68 che recita”...omissis... *Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale....*”;

RICHIAMATO altresì il comma 3 dell'articolo 44 del suddetto regolamento che prevede che il versamento deve essere effettuato in n. 3 rate scadenti nei mesi di maggio, settembre e novembre e ritenuto di dover stabilire , per l' anno 2018 il versamento in 3 rate scadenti rispettivamente il 30 settembre 2018 ed il 30 novembre 2018 e 31 gennaio 2019 ;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 49 del D.LGS 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;


VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Il Vice Sindaco illustra la proposta.



Partecipano alla votazione n° 9 Consiglieri
Con votazione espressa per alzata di mano e con
Con voti favorevoli n° 9 Contrari n° \\
Astenuti n//
espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di approvare le tariffe domestiche di cui all'allegato A) e le tariffe non domestiche, di cui all'allegato B), allegate alla seguente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che le tariffe TARI hanno effetto il 01/01/2018 ;
- 3) Di stabilire , esclusivamente per l'anno 2018 il versamento in 3 rate scadenti rispettivamente il 30 settembre 2018 ed il 30 novembre 2018 e 31 gennaio 2019;
- 4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;



5) Di dichiarare altresì con separata votazione palese espressa con voti favorevoli unanimi la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Leg.vo 18/08/2000, n. 267 stante l'urgenza di provvedere in merito.



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Foffo Mariano, in qualità di Responsabile del 2° Settore Economico, finanziario, tributario e del personale, sulla proposta di Delibera di Consiglio Comunale ad oggetto **"Approvazione tariffe anno 2018 della tassa sui rifiuti (TARI)"** esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, in quanto mero atto di indirizzo.

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 si attesta che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Castel Sant'Angelo 29/03/2018

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

Foffo Mariano



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE



Appone visto di regolarità contabile.

Castel Sant'Angelo, li 29/03/2018

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

Foffo Mariano





SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

| Costi totali attribuibili alle utenze domestiche | | | |
|---|--------------|--|--------------|
| Costi totali utenze domestiche $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ | € 159.487,03 | <i>Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche</i> | € 28.825,49 |
| | | <i>Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche</i> | € 130.661,54 |

| Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche | | | |
|---|-------------|--|-------------|
| Costi totali utenze non domestiche $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ | € 22.430,43 | <i>Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche</i> | € 4.054,05 |
| | | <i>Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche</i> | € 18.376,38 |

TARIFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

| Tariffa utenza domestica | | mq | KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa) | Num uten Esclusi immobili accessori | KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile) | Tariffa fissa | Tariffa variabile |
|--------------------------|--|-----------|--|--|---|----------------------|--------------------------|
| 1.1 | USO DOMESTICO-UN COMPONENTE | 22.611,72 | 0,82 | 244,10 | 1,00 | 0,238319 | 74,127477 |
| 1.2 | USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI | 58.841,88 | 0,92 | 667,81 | 1,60 | 0,267382 | 118,603964 |
| 1.3 | USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI | 11.072,00 | 1,03 | 101,00 | 1,90 | 0,299352 | 140,842207 |
| 1.4 | USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI | 8.770,00 | 1,10 | 72,00 | 2,20 | 0,319696 | 163,080451 |
| 1.5 | USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI | 3.407,00 | 1,17 | 24,00 | 2,90 | 0,340040 | 214,969685 |
| 1.6 | USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI | 1.213,42 | 1,21 | 8,87 | 3,40 | 0,351666 | 252,033424 |

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

| Tariffa utenza non domestica | mq | KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa) | KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile) | Tariffa fissa | Tariffa variabile |
|---|----------|---|---|------------------|----------------------|
| 2 .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU | 60,00 | 0,66 | 5,62 | 0,193451 | 0,878689 |
| 2 .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI | 226,00 | 0,85 | 7,20 | 0,249141 | 1,125723 |
| 2 .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE | 2.204,00 | 1,49 | 12,65 | 0,436731 | 1,977833 |
| 2 .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE | 2.900,00 | 0,85 | 7,23 | 0,249141 | 1,130413 |
| 2 .7 CASE DI CURA E RIPOSO | 554,00 | 0,96 | 8,20 | 0,281383 | 1,282073 |
| 2 .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI | 421,00 | 1,09 | 9,25 | 0,319487 | 1,446241 |
| 2 .10 NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA | 58,00 | 1,10 | 9,38 | 0,322419 | 1,466567 |
| 2 .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE | 153,00 | 1,20 | 10,19 | 0,351729 | 1,593211 |
| 2 .12 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA | 53,00 | 1,00 | 8,54 | 0,293108 | 1,335232 |
| 2 .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO | 106,00 | 1,19 | 10,10 | 0,348798 | 1,579139 |
| 2 .14 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE | 800,00 | 0,88 | 7,50 | 0,257935 | 1,172628 |
| 2 .15 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI | 212,00 | 1,00 | 8,52 | 0,293108 | 1,332105 |
| 2 .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE | 382,00 | 5,01 | 42,56 | 1,468472 | 6,654275 |
| 2 .17 BAR,CAFFE',PASTICCERIA | 254,00 | 3,83 | 32,52 | 1,122604 | 5,084517 |
| 2 .18 SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM | 638,00 | 2,66 | 22,57 | 0,779667 | 3,528830 |
| 2 .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE | 71,00 | 6,58 | 55,94 | 1,928652 | 8,746245 |
| 2 .5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE-agriturismo con alloggi e ristorazione | 300,00 | 1,04 | 8,85 | 0,305711 | 1,384483 |
| 2 .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-agriturismo con alloggi senza ristorazi | 258,00 | 0,59 | 5,06 | 0,174399 | 0,791289 |






Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Luigi Taddei



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Rafaela Silvestrini



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal / 8 MAG. 2018

Li, / 8 MAG. 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Rafaela Silvestrini



ESECUTIVITA'

Immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del T.U. n. 267/00

Esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3 del T.U. n. 267/00 in data _____

Castel S. Angelo, il / 8 MAG. 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Rafaela Silvestrini

